

N° 3 – 29 gennaio 2020

In questo numero:

- Il pubblico deve essere certo che ha di fronte un farmacista
- Quando il veterinario può cedere farmaci
- Anidulafungina: la soluzione non va congelata
- Una guida per l'uso dei antibiotici nell'animale

PRIMO PIANO

Il pubblico deve essere certo che ha di fronte un farmacista

Indossare il camice bianco e il distintivo professionale, il caduceo, durante l'esercizio della professione rivolto al pubblico è sempre stato uno degli obblighi deontologici del farmacista. A questo, con l'ultima revisione del Codice deontologico, all'articolo 7, è stato aggiunto l'obbligo di esibire anche un tesserino identificativo nel quale siano indicati nome e cognome del farmacista, numero di iscrizione all'Albo e Ordine provinciale di appartenenza. E' anche previsto che il distintivo possa essere integrato (riprodotto) nel cartellino stesso, evitando quindi di applicare sul camice anche il distintivo.

E' evidente che la norma serve a tutelare il pubblico, che deve essere certo di avere di fronte un professionista abilitato a svolgere in scienza e coscienza le funzioni che competono al suo ruolo (dispensare il farmaco, fornire indicazioni, farsi carico delle sue richieste...), ma costituisce anche un mezzo per contrastare l'esercizio abusivo della professione. Ovviamente, l'obbligo riguarda sia i professionisti che operano nelle farmacie (pubbliche e private) sia quelli che esercitano negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di medicinali. Per semplificare il rispetto di questo obbligo, nella scheda personale di ciascun iscritto agli Ordini di Bergamo, Brescia, Como, Lecco e Milano-Lodi-Monza Brianza è inserita la funzionalità che consente di stampare il cartellino identificativo completo dei dati essenziali indicati dal Garante per la privacy.

Il modello di cartellino è modificabile aggiungendo ulteriori informazioni, ma in nessun caso modificando il caduceo o riportando altre indicazioni estranee - per esempio, il nome di aziende che abbiano eventualmente fornito il cartellino stampato su supporti particolari a titolo di omaggio. Infine si ricorda che l'articolo 7 del Codice deontologico, al punto 4, prescrive che siano il direttore della farmacia ed il farmacista responsabile dell'esercizio di vicinato a curare che l'obbligo sia rispettato e che, qualora non riescano a farlo rispettare dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato, hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

NORMATIVA

Quando il veterinario può cedere farmaci

Giungono ulteriori chiarimenti sulla possibilità per il veterinario di cedere medicinali al proprietario di animali non destinati alla produzione alimentare. Il Ministero della salute (Nota 14/1/2020) ha

ribadito che il veterinario, come previsto dall'articolo 84 del DLgs 193/2006, può consegnare esclusivamente i farmaci necessari ad avviare la terapia e solo se ha valutato che debba essere iniziata immediatamente; per la cessione dei medicinali occorre seguire le modalità dettate dal Manuale Operativo della ricetta veterinaria elettronica ed è escluso quindi che i farmaci possano essere consegnati per proseguire una terapia già avviata. Inoltre, non è ammessa a nessun titolo la consegna di farmaci a uso umano.

FARMACOVIGILANZA

Anidulafungina: la soluzione non va congelata

Uno studio di infusione del farmaco Ecalta (anidulafungina polvere per concentrato per soluzione per infusione), condotto dal produttore Pfizer, ha determinato la modifica delle modalità di conservazione del prodotto. In particolare si segnala che la soluzione ricostituita non deve essere congelata, in quanto si può verificare la formazione di particelle visibili a causa della mancanza di solubilità del principio attivo nella soluzione per infusione. Contrariamente a quanto indicato nella versione attuale delle informazioni sul prodotto, quindi, la soluzione per infusione (ricostituita) non deve essere congelata, ma può essere conservata a 25° C per 48 ore. Gli stampati di Ecalta (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) saranno aggiornati al più presto per includere le istruzioni corrette.

[La nota informativa importante](#)

RESISTENZE BATTERICHE

Una guida per l'uso dei antibiotici nell'animale

Come noto, l'uso inappropriato degli antibiotici negli animali da allevamento, ma anche da compagnia, è uno dei fattori più importanti nello sviluppo delle resistenze batteriche. A fornire una guida aggiornata alla scelta dei chemioterapici più indicati ha provveduto l'Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) dell'EMA. In sostanza, gli antibiotici sono stati suddivisi in quattro categorie – in precedenza erano tre – in funzione delle potenziali conseguenze per la salute umana in caso di uso nell'animale e del bisogno o meno del loro impiego in veterinaria. La categoria A comprende quelli il cui impiego negli animali da allevamento non è permesso e negli animali da compagnia è concesso in casi eccezionali (per esempio i carbapenemi o le streptogramine); nella categoria B rientrano quelli di grande importanza nell'uso umano e il cui impiego in veterinaria va limitato al massimo, solo nel caso non esistano alternative tra le molecole delle categorie C e D, e dopo aver eseguito l'antibiogramma (chinolonici e fluoroichinoloni, cefalosporine di III e IV generazione associati a inibitori delle beta-lattamasi); nella categoria C rientrano i farmaci per i quali esistono alternative per l'uso nell'uomo ma non ne esistono nella categoria D per alcune indicazioni veterinarie (per esempio gli aminoglicosidi e le cefalosporine di I e II generazione e i macrolidi). Infine gli antibiotici considerati di prima linea in veterinaria sono inseriti nella categoria D. Tutte le indicazioni utili per il professionista sanitario sono stati riassunti in una infografica [pubblicata sul sito dell'EMA](#).